



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 21/10/2015

N. 117

OGGETTO :

Convenzione tra la Città di Santena e l'Associazione A.S.D. "Santena 2014 per la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo di Via Trinità, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18 aprile 2014. Erogazione in acconto contributo economico relativo all'anno sportivo 2015/2016 – art. 6 della convenzione contratto.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventuno**, del mese di **ottobre**, alle ore **19** e minuti **15**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
Totale		6	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. LO PRESTI Guglielmo la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Convenzione tra la Città di Santena e l'Associazione A.S.D. "Santena 2014" per la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo di Via Trinità, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18 aprile 2014. Erogazione in acconto contributo economico relativo all'anno sportivo 2015/2016 – art. 6 della convenzione contratto.**

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi;
- l' art. 90 comma 25, della Legge 289/2002 stabilisce che : *" nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associati e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzione che ne stabiliscono i criteri d'uso";*
- l'affidamento ai soggetti di cui al comma 25 dell'art. 90 della suddetta legge (associazioni sportive dilettantistiche), avviene con priorità rispetto alle altre forme di gestione e da luogo ad una concessione di servizio e contestuale concessione in uso degli impianti sportivi comunali, e pertanto non si applica il codice dei contratti pubblici, (Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), ma la disciplina nazionale e comunale vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi, che all'allegato A classifica tra gli impianti sportivi minori l'impianto di via Trinità;
- con la determinazione del Responsabile del Servizio Interessato n. 111 in data 21 marzo 2014 l'Associazione A.S.D. Santena 2014 è stata iscritta all'Albo degli Organismi Associativi nella sezione "Sportive";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18 aprile 2014, all'esito di un procedimento comparativo di evidenza pubblica, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Santena e l'Associazione A.S.D. Santena 2014 per la gestione dell'impianto sportivo di Via Trinità 10 e successivamente sottoscritta la relativa convenzione;

Dato atto che:

- con deliberazione della **Giunta Comunale n. 83 del 9/7/2015** avente ad oggetto: "Associazione Sportiva Dilettantistica "Santena 2014" - Approvazione rendiconto anno sportivo 2014/2015", l'Amministrazione comunale di Santena ha approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno sportivo 2014/2015 ed ha, in particolare, approvato la rendicontazione economica, corredata dai relativi giustificativi di spesa, depositata agli atti;
- che l'ammontare complessivo del contributo economico comunale relativo alla gestione in convenzionata dell'impianto sportivo stagione 2014/2015, alla realizzazione di eventi e di iniziative in collaborazione o patrocinate è ammontato ad € 13.600,00 e, pertanto, in misura inferiore al limite stabilito in convenzione;
- l'intervento economico del comune si giustifica a titolo di parziale rimborso al concessionario "A.S.D. Santena 2014 delle spese inerenti o conseguenti la concessione in dalla gestione e la manutenzione ordinaria della struttura comunale;
- tra le più rilevanti voci di spesa, solo parzialmente coperte con il contributo comunale, rilevano il rimborso delle fatture relative alla fornitura del metano, luce e acqua potabile della tariffa per la smaltimento rifiuti, l'acquisto di attrezzature per la manutenzione ordinaria, la fornitura di attrezzature sportive per migliorare la funzionalità dell'impianto, l'approvvigionamento del materiale di consumo necessario alla manutenzione ordinaria degli immobili e dei campi sportivi, l'acquisto dei prodotti di pulizia, il materiale di consumo

per la custodia e pulizia dell'impianto, l'acquisto di trofei per la premiazione degli eventi sportivi e ricreativi organizzati direttamente o patrocinati dal comune;

Richiamato l'art 6 della concessione – contratto per la gestione e uso degli impianti sportivi "Renzo Cavagnero di Via Trinità"– Oneri e contributo a carico del Comune"

1 "L'Amministrazione Comunale si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a:
- concorrere nei costi di gestione, mediante erogazione di un contributo/rimborso annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell'attività svolta e degli effettivi e documentati costi di gestione, per un importo non superiore ad €. 20.000,00 (ventimila) per stagione sportiva. Per ricaduta sociale si intende il vantaggio materiale e immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere dall'Associazione.

2 Tale corresponsione avviene a totale o parziale rimborso delle spese di utenza e delle documentate spese di manutenzione ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiale di consumo, ma con espressa esclusione dei rimborsi ai volontari e delle spese relative all'attività sportiva per adulti.

3 Sono a carico del comune:

le manutenzioni straordinarie dell'intero impianto sportivo;

la manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento nonché la gestione diretta o indiretta degli stessi ivi compreso l'individuazione del "terzo responsabile" ai sensi di legge;

la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e idrici

la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione di campi da gioco

4 Il contributo o il rimborso verrà liquidato annualmente, con possibilità di erogare eventuali acconti, previa presentazione della seguente documentazione:

- bilancio di previsione
- rendiconto annuale consuntivo (entrate ed uscite) della gestione dell'impianto sportivo, corredato da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute, comprese le utenze . Il rendiconto deve esplicitare e specificare il risultato economico dell'esercizio ed attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità
- descrizione dettagliata dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno, che verrà sottoposta a verifica dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere benestare per la liquidazione del rimborso."

Accertato che la predetta associazione sportiva dilettantistica, non avente finalità di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune:

- conserva, con l'apporto volontariato, il bene comunale in condizione di efficienza, preservandone la sua funzionalità e assicurandone l' utilizzo per finalità di interesse pubblico della comunità santenese;
- riduce in misura determinate e rilevante l' onere economico che diversamente graverebbe sul bilancio comunale per la custodia, gestione e manutenzione della struttura sportiva nell'ottica di una corretta, efficiente e d efficace allocazione delle risorse del bilancio comunale
- collabora con l'amministrazione comunale nel promuove l'immagine di Santenese attraverso la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
- favorisce la pratica sportiva e la diffusione dello sport non agonistico da parte dei minori;
- organizza eventi di carattere socio-ricreativo rivolti alla cittadinanza santenese;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha fissato il principio per cui che "le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da

parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) il quale prevede che: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".*

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

Dato atto che in base all'art. 20 del regolamento comunale "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute, allegando i giustificativi qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00.

I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali dovranno essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Evidenziato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 9/7/2015 avente ad oggetto: “Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo di Via Trinità approvata con deliberazione della G.C. n. 71 /2014. Acconto contributo economico all’ass. Asd “Santena 2014” , è stato disposto l’erogazione di un primo acconto di € 5.000,00;
- che i provvedimenti in base ai quali sono già stati erogati contributi economici relativi all’anno sportivo 2015/2016, risultano i seguenti:

Determinazione di impegno n. 257 del 10/7/2015 (imp. 321/2015 cap. 1835 Contributo ass. Calcistiche)	€ 5.000,00 erogazione 1° acconto contributo anno sportivo 2015/2016
--	---

Ravvisata pertanto la necessità e opportunità di erogare al concessionario, ai sensi del citato art. 6 della convenzione un secondo contributo economico di €. 5.000,00 relativo alla gestione 2015/2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. di autorizzare, sulla base delle motivazioni in premessa, l’erogazione di un secondo contributo economico a favore dell’Associazione “ASD Santena 2014” di importo pari ad **€ 5.000,00**, da impegnare sul Cap. 1835 (1.06.03.05) “Contributo Associazioni Calcistiche” del bilancio 2015, mediante accredito sul conto corrente dedicato IT22Q0306930980100000004247.
2. di dare atto che l’ammontare complessivo dei contributi economici del comune di Santena inerenti e conseguenti la stipula della convenzione- contratto con l’associazione A.S.D. Santena 2014, per la stagione sportiva 2014/2015 risulta essere alla data odierna € 10 mila
3. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
4. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. di stabilire che l’Associazione A.S.D. “Santena 2014” dovrà rendicontare i contributi comunali comprovando le spese sostenute, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione

sottoscritta e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014;

6. di dare atto che l'associazione ha l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia di contabilità pubblica e di associazionismo sportivo dilettantistico.
7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio Ing. Nicola Falabella.
8. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
9. avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,
Sportive e di Innovazione Tecnologica
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE

L'Istruttore Amministrativo

f.to Marilena Fabaro

VISTO:

p. Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Di Rosario
Il Vicesegretario Generale/Dirigente Servizi
Amministrativi e Legali

f.to Guglielmo Lo Presti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**-----

Il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio f.to Nicola Falabella -----

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**-----

Il Responsabile dei Servizi Finanziari P 402/15 f.to Zaccagnino-----

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO:

f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE ANZIANO:

f.to Roberto Ghio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE:

f.to Guglielmo Lo Presti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 27/10/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Catia Campaci)
